*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 129° — Numero 203**

# GAZZETTA  UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 30 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVERTENZA

**A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pag. 39, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.**

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 agosto 1988, n. 373.

**Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92» avente come tema «Cristoforo Colombo: la nave e il mare»** . . . . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 1988.

**Istituzione del comitato di indirizzo e coordinamento per gli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, concernente: «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia»** . . . . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 1988.

**Costituzione del comitato tecnico-amministrativo per l'esame delle questioni concernenti l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, concernente: «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia»** . . . . . . . . Pag. 5

## DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 26 luglio 1988.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Mimosa - Società per lo sviluppo dell'edilizia in cooperativa per la casa individuale a r.l., in Lucca, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . . . . Pag. 6

**Ministero delle finanze**

DECRETO 27 luglio 1988.

**Determinazione del saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.** Pag. 6

DECRETO 3 agosto 1988.

**Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1988** . . . . . . . . Pag. 7

DECRETO 4 agosto 1988.

**Soppressione del posto doganale di Gizzeria Lido, dipendente dalla dogana di Vibo Valentia Marittima** . . . . . . . . Pag. 8

DECRETO 18 agosto 1988.

**Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1988** . . . . . . . . . . . Pag. 9

DECRETO 19 agosto 1988.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vittoria.** Pag. 10

Ministero della sanità

DECRETO 14 luglio 1988.

**Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano** . . . . . . . Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 3 agosto 1988, n. 374.

**Normativa transitoria per l'attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 in materia di agevolazioni alle attività produttive in alcuni territori del Mezzogiorno** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

**Testo del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, coordinato con la legge di conversione 26 luglio 1988, n. 291, recante: «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988».** Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:** Mancata conversione del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante: «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato» . . Pag. 30

**Ministero del tesoro:** Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Provvedimenti concernenti le società cooperative . Pag. 30

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

**Università di Venezia:** Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove d'esame del concorso pubblico a quattro posti di operatore tecnico presso il dipartimento di spettroscopia elettrochimica e chimica fisica. Pag. 39

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63:*

**Latin Moda, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1988.

**Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1988.

**Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:**

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 29 luglio 1988.

Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1988.

**Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:**

Obbligazioni INCE sorteggiate il 29 luglio 1988.

Cartelle INCE 9% sorteggiate il 3 agosto 1988.

**G.E. Hess, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1988.

**Banco di Napoli:**

Obbligazioni del «Credito fondiario» sorteggiate il 20 luglio 1988.

Obbligazioni del «Credito agrario» sorteggiate il 20 luglio 1988.

Obbligazioni «OO.PP.» sorteggiate il 27 luglio 1988.

Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1988.

Obbligazioni «O.C.I.» sorteggiate il 5 agosto 1988.

Obbligazioni del «Credito agrario» sorteggiate il 5 agosto 1988.

**Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:**

Obbligazioni fondiarie ed OO.PP. sorteggiate il 28 luglio 1988.

Cartelle fondiarie, agrarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 1° agosto 1988.

**Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:**

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 28 luglio 1988.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1988.

**Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (*già* Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):**

Obbligazioni 13% - 1980/1995 - 9ª emissione, 1ª tranche, sorteggiate il 6 luglio 1988.

Obbligazioni 9% - 1975/1995 - 5ª emissione, 2ª tranche, sorteggiate il 6 luglio 1988.

**Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze:**

Obbligazioni «AT/82 - T.V.» sorteggiate il 1° luglio 1988.

Obbligazioni «AS/82 - 17,50%» sorteggiate il 1° luglio 1988.

Obbligazioni «AR/82 - T.V.» sorteggiate il 1° luglio 1988.

Obbligazioni «AP/81 - T.V.» sorteggiate il 1° luglio 1988.

Obbligazioni «AO/81 - T.V.» sorteggiate il 1° luglio 1988.

Obbligazioni «AG/79 - 12%» sorteggiate il 1° luglio 1988.

Obbligazioni «AK/80 - 13%» sorteggiate il 1° luglio 1988.

Rimborso di obbligazioni «AD/78 - 12%».

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 agosto 1988, n. 373.

**Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92» avente come tema «Cristoforo Colombo: la nave e il mare».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella ricorrenza del V Centenario della scoperta dell'America avrà luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992 «Colombo '92», Esposizione internazionale specializzata avente come tema «Cristoforo Colombo: la nave e il mare».

2. Ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948 reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972 reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, nomina, con proprio decreto, il commissario generale dell'Esposizione.

3. Il commissario cura i rapporti con il Bureau International des Expositions, rappresenta lo Stato italiano negli atti relativi alla Esposizione, svolge le attività di promozione delle iniziative presso gli Stati esteri e intrattiene relazioni con i partecipanti stranieri. Il commissario rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali di cui al comma 2.

4. Per il finanziamento dell'attività del commissario è autorizzata la spesa annua di 1 miliardo di lire a decorrere dal 1988. Il commissario è tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministro per i beni culturali e ambientali il piano annuale di attività relativo all'anno successivo; è tenuto altresì a presentare il rendiconto semestrale delle spese nonché, entro il 1° luglio 1993, il rendiconto finale.

Art. 2.

1. La realizzazione delle opere, la preparazione, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'Esposizione sono affidati all'ente denominato «Colombo '92», già costituito dalla regione Liguria, dalla provincia, dal comune, dal consorzio autonomo del porto di Genova e dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Genova. L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Allo svolgimento delle attività dell'ente concorre lo Stato con un contributo di 295 miliardi da ripartire in cinque esercizi. Le spese di funzionamento dell'ente sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.

3. L'ente è tenuto a presentare, per l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il preventivo annuale delle spese e, per il relativo riscontro di competenza, il rendiconto delle somme ricevute dallo Stato al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla chiusura di ogni anno solare. Entro sei mesi dalla definitiva conclusione dell'Esposizione, l'ente presenta altresì il rendiconto finale delle spese.

Art. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1993, le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a mettere a disposizione dell'ente «Colombo '92» le aree, gli edifici e i manufatti ricadenti nel perimetro espositivo. Le aree, gli edifici e i manufatti interessati sono definiti dall'ente sulla base del progetto già approvato dal Bureau International des Expositions. La realizzazione delle opere di carattere permanente, secondo le competenze dell'ente definite dall'articolo 2, dovrà avvenire direttamente a cura dell'ente nel rispetto delle procedure di legge per le opere pubbliche; eventuali concessioni per la gestione delle stesse dovranno improrogabilmente scadere entro il 30 giugno 1993.

2. Le opere di carattere permanente che saranno realizzate entrano a far parte del demanio statale a partire dal 1° luglio 1993. Esse sono concesse in via prioritaria agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. Dalla data di cui al comma 2 l'ente «Colombo '92» è soppresso e cessano le funzioni del commissario.

Art. 4.

1. Per gli interventi edilizi nella zona espositiva è richiesta la concessione rilasciata dal sindaco, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle medesime leggi.

3. Resta ferma la competenza dell'ufficio del genio civile in materia edilizia.

4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica il disposto dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

5. I progetti interessanti la realizzazione degli spazi e delle sedi espositive, nonché quelli per l'adeguamento delle relative opere di urbanizzazione, hanno natura di opera pubblica. L'approvazione dei progetti medesimi da parte dell'ente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Art. 5.

1. Per i fini di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi da ripartire in cinque esercizi a decorrere dal 1988.

2. All'onere relativo al triennio 1988-1990, pari a complessive lire 75 miliardi, si provvede, quanto a lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988, 1989 e 1990, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accantonamento «Expo mondiale di Genova per l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 4:*

— La legge n. 10/1977 reca: «Norme per la edificabilità dei suoli». Il testo del relativo art. 3 è il seguente:

«Art. 3 *(Contributo per il rilascio della concessione).* — La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione».

— La legge n. 1089/1939 reca: «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico».

— La legge n. 1497/1939 reca: «Protezione delle bellezze naturali».

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1278):

Presentato dall'on. CASTAGNOLA ed altri il 29 luglio 1987.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 10 settembre 1987, con pareri delle commissioni I, III, V e VIII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 12 maggio 1988.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 18 maggio 1988.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 2 giugno 1988, in un testo unificato con atto n. 2640 (on. BAGHINO ed altri).

*Senato della Repubblica* (atto n. 1110):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 14 giugno 1988 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato, con modificazioni, il 6 luglio 1988.

*Camera dei deputati* (atto n. 1278-2640-*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 12 luglio 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 28 luglio 1988.

88G0436

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 1988.

**Istituzione del comitato di indirizzo e coordinamento per gli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, concernente: «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia».**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, con il quale è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del medesimo decreto-legge concernente la realizzazione di opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città di Palermo e Catania;

Vista l'ordinanza in data 1° marzo 1988 n. 11/Pres., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1988, con la quale è stato disposto che l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede anche agli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, mutando la denominazione in «Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Ravvisata l'opportunità di prevedere una forma di partecipazione dei rappresentanti degli enti locali interessati nelle scelte relative all'attuazione degli interventi in questione.

Considerato che tale partecipazione debba essere assicurata ai massimi livelli;

Decreta:

Art. 1.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato di indirizzo e coordinamento, con il compito di proporre orientamenti e indirizzi per la più proficua e coordinata gestione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99.

Art. 2.

Il comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, è composto dal presidente della Regione siciliana, dal sindaco di Catania, dal sindaco di Palermo e dal capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

*Il Presidente:* DE MITA

88A3541

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 1988.

**Costituzione del comitato tecnico-amministrativo per l'esame delle questioni concernenti l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, concernente: «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia».**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1988, n. 99, con il quale sono state dettate disposizioni urgenti atte, tra l'altro, a consentire la tempestiva realizzazione delle opere nella Regione siciliana;

Visto in particolare l'art. 2 di tale provvedimento, con il quale, al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, delle città di Palermo e Catania, sono state dichiarate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza talune opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città medesime;

Visto altresì l'art. 3 del medesimo provvedimento, con il quale la realizzazione dei predetti interventi è stata demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale provvede all'attività necessaria anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, e con il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie;

Considerata la necessità di istituire apposito comitato per l'esame delle questioni tecniche e amministrative connesse all'attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99.

Tale comitato è così composto:

Calabrò dott. Corrado, presidente di sezione del Consiglio di Stato, *Presidente;*

Luce dott. Sabino, consigliere di Stato;

Pastorelli dott. ing. Elveno, capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, prefetto di 1ª classe;

Piacentini dott. Pier Maria, consigliere Tribunale amministrativo del Lazio;

Puoti dott. Basilio, dirigente generale del Tesoro in servizio presso il Dipartimento affari giuridici e del coordinamento legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gugliucci avv. Roberto, avvocato di Stato;

presidente prima sezione Consiglio superiore dei lavori pubblici;

presidente seconda sezione Consiglio superiore dei lavori pubblici;

segretario generale del servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Ai componenti il comitato consultivo tecnico amministrativo è attribuito il compenso stabilito dal decreto del Ministro designato pro-tempore all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in data 7 settembre 1982.

Art. 3.

L'onere è posto a carico dell'apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata «Presidente del Consiglio dei Ministri - particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e Catania».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

*Il Presidente:* DE MITA

88A3542

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 luglio 1988.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Mimosa - Società per lo sviluppo dell'edilizia in cooperativa per la casa individuale a r.l., in Lucca, e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della Mimosa - Società per lo sviluppo dell'edilizia in cooperativa per la casa individuale a r.l., con sede in Lucca, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Mimosa - Società per lo sviluppo dell'edilizia in cooperativa per la casa individuale a r.l., con sede in Lucca, iscritta al n 9745/81 reg. soc., tribunale di Lucca, costituita per rogito notaio dott. Nicolò Pugliese di Lucca in data 28 settembre 1981, rep. n. 183975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mauro Paolinelli, nato a Lucca il 25 febbraio 1953, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì, 26 luglio 1988

*Il Ministro:* FORMICA

88A3525

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 1988.

**Determinazione del saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1973, n. 346;

Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11 e 27.12 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 luglio 1988;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio d'interesse applicabile dal 28 luglio 1988 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11 e 27.12 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, è stabilito nella misura del 10,831 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1988

*Il Ministro:* COLOMBO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 688/1982 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali) è il seguente:

«Art. 12. — Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni.

Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non può comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non può superare i ventitre giorni.

Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. 6 luglio 1974, n. 251, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

*Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.*

*L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.*

*La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.*

Il ricevitore della dogana può, in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito, in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

*Nota al dispositivo:*

Per il testo dell'intero art. 12 del D.L. n. 688/1982 si veda nelle note alle premesse.

88A3532

DECRETO 3 agosto 1988.

**Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1988.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale per le lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1988 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Merano, manifestazione 1988, abbinata alla corsa ippica internazionale «Gran premio lotteria di Merano», avrà inizio il 27 giugno e si concluderà il 25 settembre 1988 presso l'ippodromo di Maja (Merano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 42 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 4.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano presso il Kursaal «Padillon des Fleurs» il giorno 25 settembre 1988, alle ore 9, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 25 settembre 1988, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato lo abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al «Gran premio lotteria di Merano».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima, durante o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati «ex aequo», verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno, inoltre, assegnati i premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Merano, menifestazione 1988, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 19 settembre 1988.

È data, però, facoltà alla Direzione generale per le entrate speciali ed, in via subordinata, agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato di direzione delle lotterie nazionali a Verona per le ore 10 del giorno 23 settembre 1988.

Art. 9.

Il dott. Marfella Eugenio, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Orazi Daniele, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

*Il Ministro delle finanze*
COLOMBO

*Il Ministro del tesoro*
AMATO

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 agosto 1988*
*Registro n. 39 Finanze, foglio n. 39*

88A3522

---

DECRETO 4 agosto 1988.

**Soppressione del posto doganale di Gizzeria Lido, dipendente dalla dogana di Vibo Valentia Marittima.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di II e III categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, con il quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto doganale di Gizzeria Lido, dipendente dalla dogana di Vibo Valentia Marittima;

Decreta:

*Articolo unico*

È soppresso il posto doganale di Gizzeria Lido, dipendente dalla dogana di Vibo Valentia Marittima.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

*Il Ministro:* COLOMBO

88A3523

DECRETO 18 agosto 1988.

**Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1988.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/122251 del 18 agosto 1988, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1988 alla manifestazione televisiva denominata «Fantastico» organizzata nella sua esclusiva competenza dalla Rai - Radiotelevisione italiana;

Vista la delibera del 27 luglio 1988 con la quale il comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato la spesa, ammontante a lire 1.040 milioni, per l'assegnazione a sorte di premi settimanali a favore degli acquirenti dei biglietti della lotteria Italia 1988 che invieranno apposite cartoline munite dei tagliandi annessi ai biglietti stessi;

Considerato che occorre disciplinare con apposito regolamento l'assegnazione dei predetti premi settimanali;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 18 agosto 1988

*Il Ministro:* COLOMBO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA ITALIA 1988

In connessione allo svolgimento della manifestazione televisiva «Fantastico» collegata alla lotteria Italia 1988, verrà effettuata settimanalmente, alle date stabilite nell'unita tabella, l'assegnazione di premi in base alle seguenti norme:

Art. 1.

Gli acquirenti dei biglietti della lotteria Italia 1988 riceverranno assieme a ciascun biglietto una cartolina, appositamente predisposta. Le cartoline dovranno essere inviate all'indirizzo nelle stesse indicato, completate con nome, cognome e indirizzo del mittente e possibilmente con il recapito telefonico.

Su ogni cartolina dovrà essere applicato il tagliando annesso al biglietto della lotteria.

Art. 2.

Le cartoline che perverranno all'indirizzo in esse indicato entro le ore 16 del giorno antecedente quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento verranno progressivamente numerate e parteciperanno, purché munite del tagliando annesso al biglietto della lotteria, all'assegnazione di premi, come segue:

*a)* ogni settimana, a partire dal 3 ottobre 1988 e fino al 27 dicembre 1988, verranno estratti a sorte, fra le cartoline pervenute nella settimana stessa, tre premi di L. 8.000.000 ciascuno, aumentabili fino ad un massimo di L. 22.000.000 ciascuno.

Le cartoline recano nell'apposito spazio riservato all'indirizzo del destinatario, prestampate, due caselle in bianco.

Ai personaggi fantastici concorrenti della trasmissione verrà assegnato, di volta in volta un numero di identificazione di due cifre.

Si partecipa all'estrazione dei premi settimanali votando per uno dei personaggi concorrenti della trasmissione televisiva del sabato precedente al giorno stabilito per l'estrazione stessa.

Si vota per il personaggio concorrente indicando, nelle suddette apposite caselle, il numero che contrassegna il personaggio preferito. Le cartoline su cui è stato indicato un numero non corrispondente a quello assegnato ad uno dei personaggi concorrenti della trasmissione televisiva «Fantastico» del sabato precedente o che non recheranno alcun numero non parteciperanno all'assegnazione dei premi suddetti.

Se il mittente di ciascuna cartolina estratta vincente il premio di L. 8.000.000 avrà votato per il personaggio concorrente della trasmissione che risulterà aver conseguito il maggior numero di voti il premio verrà aumentato a L. 10.000.000.

I giochi televisivi che saranno effettuati nel corso di apposite trasmissioni dal lunedì al venerdì permetteranno di assegnare a ciascuno degli intestatari delle tre cartoline estratte, ulteriori premi fino ad un massimo di L. 12.000.000;

*b)* indipendentemente dall'estrazione dei premi di cui alla lettera *a)*, tutte le cartoline pervenute, parteciperanno settimanalmente a partire dal 3 ottobre 1988 fino al 27 dicembre 1988, per tutte le estrazioni successive alla data di arrivo, all'assegnazione a sorte di due premi di L. 7.000.000 ciascuno.

Art. 3.

Non sono ammesse alle estrazioni cartoline diverse da quelle appositamente predisposte e cartoline non spedite a mezzo posta.

Art. 4.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva del tagliando o delle generalità complete o indirizzo del mittente, o comunque illeggibile, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina che abbia conseguito premi nella stessa o in precedenti settimane, l'operazione verrà considerata nulla.

Verrà considerata nulla, altresì l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 5.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per le cartoline comunque non pervenute o pervenute fuori dai termini previsti dal presente regolamento, anche se per cause di forza maggiore.

Art. 6.

Le estrazioni si svolgeranno sotto la vigilanza di due commissioni. La prima, composta da due rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e di un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana, opererà presso il centro di raccolta delle cartoline. La seconda, anch'essa, composta da due rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e da un funzionario della RAI-TV, svolgerà i propri compiti presso lo studio RAI di Roma, dove settimanalmente avrà luogo la trasmissione televisiva inerente alla lotteria. Le operazioni svolte dalle commissioni predette saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 7.

I nomi dei vincitori verranno resi noti con appositi bollettini settimanali, nonché con il Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

Art. 8.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale, all'indirizzo indicato. Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 9.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Torre C/1 - Viale Boston - Roma, entro venti giorni dalla data della trasmissione televisiva.

Art. 10.

Le cartoline partecipanti all'assegnazione dei premi settimanali saranno inviate al macero non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, a cura della organizzazione preposta alla ricezione e numerazione delle cartoline, previa apposita autorizzazione ministeriale.

TABELLA

DATE DI ESTRAZIONE DEI PREMI

| Estrazione | Data |
|---|---|
| 1ª estrazione | 3 ottobre 1988 |
| 2ª estrazione | 10 ottobre 1988 |
| 3ª estrazione | 17 ottobre 1988 |
| 4ª estrazione | 24 ottobre 1988 |
| 5ª estrazione | 31 ottobre 1988 |
| 6ª estrazione | 7 novembre 1988 |
| 7ª estrazione | 14 novembre 1988 |
| 8ª estrazione | 21 novembre 1988 |
| 9ª estrazione | 28 novembre 1988 |
| 10ª estrazione | 5 dicembre 1988 |
| 11ª estrazione | 12 dicembre 1988 |
| 12ª estrazione | 19 dicembre 1988 |
| 13ª estrazione | 27 dicembre 1988 |

88A3524

DECRETO 19 agosto 1988.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vittoria.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di Finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Vittoria è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vittoria è accertato per il giorno 9 luglio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1988

*Il Ministro:* COLOMBO

88A3544

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 luglio 1988.

**Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Viste le richieste delle regioni ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, tendenti alla determinazione, da parte delle competenti autorità statali, del valore massimo ammissibile di superamento delle concentrazioni massime ammissibili stabilite per i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 11 luglio 1988;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, disposte dall'autorità regionale ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare i valori massimi ammissibili (VMA) indicati nel successivo art. 2 per i singoli parametri suscettibili di deroga e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.

2. La durata temporale delle deroghe non deve superare il termine del 31 dicembre 1991.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

| Parametri | Espressione dei risultati | Valore massimo ammissibile (VMA) | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|
| *a)* Ammoniaca | (mg/l) $NH_4$ | 10 | Il VMA indicato può essere raggiunto solo quando si accerti che l'ammoniaca è di origine geologica e che l'acqua in origine non presenta indici di contaminazione biologica. In certe condizioni, valori elevati di azoto ammoniacale possono favorire la crescita di flora saprofita e fenomeni di corrosione nelle tubazioni |
| *b)* Nitrati | (mg/l) $NO_3$ | 100 | Acque con valori superiori a 50 mg/l non possono essere impiegate per l'alimentazione del neonato e del bambino fino ad un anno e per uso abituale come bevanda di soggetti a rischio, quali soggetti debilitati, defedati, con turbe della crasi ematica |
| *c)* Magnesio | (mg/l) Mg | 125 | Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre che il valore dei solfati ($SO_4$) non sia superiore a 500 mg/l |
| *d)* Manganese | (mg/l) Mn | 0,2 | |
| *e)* Ferro | (mg/l) Fe | 1 | |
| *f)* Fluoro | (mg/l) F | 3-1,4 | VMA variabile secondo la temperatura media dell'aria (da 8 fino a 30 °C) nella zona geografica considerata. Per un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, per le zone in cui i valori della temperatura dell'aria sono medio-alti si ammette una concentrazione di 2 mg/l |
| *g)* Solfati | (mg/l) $SO_4$ | 500 | Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione della acque |
| *h)* Ossidabilità | (mg/l) $O_2$ | 10 | |
| *i)* Sodio | (mg/l) Na | 350 | Con una percentuale di conformità del 90% calcolata sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferimento di tre anni |
| | | 300 | Con una percentuale di conformità dell'80% calcolata sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferimento di tre anni |
| *l)* Residuo fisso | (mg/l) dopo essiccamento a 180 °C | 3000 | |
| *m)* Sapore - colore - odore | | | Possono essere adottati provvedimenti di deroga per sapore, colore, odore solo contestualmente ed a seguito dell'adozione di analoghi provvedimenti riguardanti i parametri più sopra indicati che ne modificano i valori |

Art. 3.

1. Con l'adozione dei provvedimenti di deroga le regioni debbono adottare i piani di intervento di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I piani di intervento devono essere trasmessi ai Ministeri della sanità e dell'ambiente entro trenta giorni dalla loro adozione, per la individuazione delle eventuali ulteriori misure di cui all'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1988

*Il Ministro della sanità*
DONAT CATTIN

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota alle premesse:*

Il D.P.R. n. 236/1988 reca «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

*Nota all'art. 1:*

Il testo degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 236/88 è il seguente:

«Art. 17 *(Deroghe)*. — 1. Deroghe al presente decreto possono essere disposte dalla regione competente nelle seguenti circostanze:

*a)* situazioni relative alla natura ed alla struttura dei terreni dell'area della quale è tributaria la risorsa idrica;

*b)* situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali.

2. In nessun caso le deroghe di cui al comma 1 possono riguardare i fattori tossici e microbiologici, né comportare un rischio per la salute pubblica.

3. In caso di grave emergenza idrica, ove l'approvvigionamento di acqua non possa essere assicurato in nessun altro modo, può essere disposta la deroga alle concentrazioni massime stabilite dal presente decreto, nell'allegato I, fino al raggiungimento del valore massimo ammissibile, che è determinato dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento non presenti assolutamente un rischio inaccettabile per la salute pubblica.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, qualora per l'approvvigionamento di acqua potabile si debba fare uso di acque superficiali che non raggiungono le concentrazioni imposte per le acque della categoria A3 dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, può essere autorizzata, per un periodo di tempo limitato, la deroga alle concentrazioni massime ammissibili stabilite dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento di un valore massimo ammissibile, che è determinato dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento non presenti un rischio inaccettabile per la salute pubblica.

Art. 18 *(Esercizio della deroga)*. — 1. Le deroghe sono disposte dall'autorità regionale per un limitato periodo di tempo, anche su segnalazione dei comuni interessati.

2. L'esercizio dei poteri di deroga comporta che, contestualmente alle misure indicate dall'amministrazione statale, la regione adotti il piano di intervento di cui al comma 3.

3. Il piano di intervento deve almeno contenere:

*a)* l'individuazione della causa del fenomeno di degrado delle risorse idriche;

*b)* la delimitazione geografica dell'area interessata dal fenomeno;

*c)* l'indicazione della popolazione ricadente in tale area;

*d)* la fissazione di controlli e divieti per l'uso delle sostanze chimiche o di altra natura che hanno determinato o accresciuto l'inquinamento delle acque nell'area di cui al punto *b)*;

*e)* la definizione degli interventi e delle opere necessarie per garantire l'approvvigionamento, nonché i tempi di realizzazione del piano e le risorse finanziarie impiegate;

*f)* le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori.

4. Nel caso in cui l'inquinamento interessi un bacino interregionale, il piano di risanamento è adottato di intesa tra le regioni interessate; in mancanza dell'intesa ogni regione provvede per il territorio di propria competenza.

5. I provvedimenti di deroga devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente».

*Nota all'art. 2:*

Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 236/88 è il seguente:

«Art. 16 *(Valore massimo ammissibile)*. — 1. Il valore massimo ammissibile di superamento delle concentrazioni massime ammissibili stabilite per i parametri indicati nell'allegato I può essere determinato per singoli parametri o gruppi di parametri, su motivata richiesta della regione.

2. Il valore massimo ammissibile unitamente all'indicazione delle misure di risanamento da adottare, è determinato, in relazione alle specifiche situazioni suscettibili di deroga, dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanità.

3. Per le acque di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 2, si applicano esclusivamente i valori per i parametri tossici e microbiologici previsti, rispettivamente, nelle tabelle D ed E dell'allegato I, nonché degli altri parametri il cui mancato rispetto possa pregiudicare la salubrità del prodotto alimentare finale».

*Nota all'art. 3:*

Per il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 236/88 si veda la precedente nota all'art. 1. Per il testo dell'art. 16 del medesimo decreto si veda la precedente nota all'art. 2.

88A3533

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 3 agosto 1988, n. 374.

**Normativa transitoria per l'attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 in materia di agevolazioni alle attività produttive in alcuni territori del Mezzogiorno.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito in legge attualmente in corso di pubblicazione, il quale reca modifiche alla citata legge n. 64 del 1986, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto-legge n. 258 del 1988, il quale prevede che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, può adottare le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del decreto-legge medesimo e che comunque deve assumere le determinazioni occorrenti sia per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento nella provincia di Frosinone, sia per la definizione, con disposizioni transitorie, dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988;

Considerato che, per la provincia di Frosinone, il predetto limite di intensità, riferito alle agevolazioni indicate dal ripetuto decreto-legge, ferma restando l'applicabilità delle altre agevolazioni indipendentemente dal limite stesso, è previsto con decorrenza dal 1° gennaio 1991 e che, quindi, appare opportuna, per tale provincia, la riserva di ulteriori determinazioni per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento straordinario;

Considerato, pertanto, che per il momento appare urgente l'emanazione delle menzionate disposizioni transitorie per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988, relativamente alle province di Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Delibera:

1. Nelle province di Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti, le agevolazioni finanziarie contributive e fiscali possono essere concesse nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102, 105, 121, 126 e 129 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Nelle stesse province non possono essere concesse le agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie indicate nei punti 5 e seguenti della presente delibera.

3. Le agevolazioni di cui agli articoli del testo unico n. 218 del 1978, citati nel precedente punto 1, sono concesse, nelle province ivi indicate, quali risultano dalle modificazioni e integrazioni apportate al relativo testo precedentemente alla legge 1° marzo 1986, n. 64. Per quanto concerne la concessione delle agevolazioni, si applicano i nuovi criteri e procedure vigenti, compresi quelli introdotti dalla citata legge n. 64, quali l'indicazione dei settori agevolabili, l'anticipazione del contributo in conto capitale, la concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni.

4. Le agevolazioni indicate al precedente punto 1 sono concesse, nelle province di Ascoli Piceno e di Roma, fino al 31 dicembre 1990 e, nelle province di Latina e di Rieti, fino al 31 dicembre 1992. Le agevolazioni a carattere pluriennale, quali i finanziamenti a tasso agevolato, lo sgravio degli oneri sociali e le esenzioni tributarie decennali, concesse entro i predetti termini, permangono fino al compimento dell'intero periodo previsto dalle relative disposizioni, costituendo unità non frazionabili.

5. Al fine di regolare la definizione dei procedimenti amministrativi in corso al 10 giugno 1988, data di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, si applicano le disposizioni transitorie di cui ai successivi punti, volte a consentire, anche nelle province di Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti, la concessione delle agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, in favore dei soggetti che ne hanno fatto richiesta entro la predetta data del 10 giugno 1988.

6. Per quanto concerne gli incentivi finanziari di competenza dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, possono essere concesse le agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, agli operatori che, nel prescritto termine del 10 giugno 1988, hanno presentato la relativa domanda di ammissione la quale, ai sensi dell'art. 77 del testo unico n. 218 del 1978, può riferirsi alle spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda stessa.



Latina e Rieti,

Ai sensi del presente punto 6, conseguentemente, possono essere concesse, in presenza di domande di ammissione presentate entro il 10 giugno 1988, oltre alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 9 della legge n. 64 del 1986, anche quelle di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12, commi 1, 8, 9 e 13.

7. L'esenzione dell'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti nel Mezzogiorno in iniziative industriali, agricole e turistiche, prevista rispettivamente negli articoli 102, 121 e 129 del testo unico n. 218 del 1978, è concessa, con le elevazioni introdotte dall'art. 14, comma 4, della legge n. 64 del 1986, se la dichiarazione relativa al conseguimento dei predetti utili, nell'ambito della quale deve essere chiesta l'esenzione ai sensi del comma 3 del citato art. 102, è stata presentata entro il 10 giugno 1988.

8. L'esenzione decennale totale dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 64 del 1986, che ha sostituito tale agevolazione alla riduzione a metà dello stesso tributo prevista dall'art. 105, comma 1, del testo unico n. 218 del 1978, è concessa alle imprese che si sono costituite entro il 10 giugno 1988.

9. È fatta riserva di ulteriori determinazioni per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento straordinario nella provincia di Frosinone e di eventuali disposizioni occorrenti per l'attuazione della citata decisione della commissione CEE del 2 marzo 1988.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 3 agosto 1988

*Il Presidente delegato:* FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota alle premesse:*

Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 258/1988, convertito nella legge 5 agosto 1988, n. 337, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1 possono essere adottate, con proprie deliberazioni, dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il CIPI assume comunque, a norma del comma 1, le determinazioni occorrenti:

*a)* per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento nella provincia di Frosinone di cui all'art. 2, comma 2;

*b)* per regolare, con disposizioni transitorie, la definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988».

*Note al dispositivo:*

— Il testo vigente degli articoli 59, 63, 69, 70, 77, 101, 102, 105, 121, 126 e 129 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 59. — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 agosto 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivati all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-80 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394».

«Art. 63. — Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti in impianti fissi non superiori a 15 miliardi di lire ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti sino al raggiungimento tra investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario e nuovi investimenti, dell'importo di 15 miliardi di lire, possono essere concessi finanziamenti agevolati; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 15 miliardi di investimenti fissi.

Per consentire l'applicazione del tasso d'interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:

*a)* è autorizzata a concedere a tutti gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine il contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;

*b)* ha facoltà di concedere, su loro richiesta e limitatamente agli istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.

La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento è fissata in quindici anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a cinque anni per i nuovi impianti e in dieci anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni.

L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69, non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.

Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69.

Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-80 per i fini e secondo le modalità di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente testo unico».

«Art. 69. — Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;

2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;

3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi di lire: 20 per cento;

4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 15 per cento.

Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dal presente articolo.

In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su proposte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Il contributo di cui al presente articolo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.

L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, è imputato sugli importi di cui all'art. 24.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare, per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico

dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La Cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Mediocredito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico».

«Art. 70. — Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ad anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente art. 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a cinquanta addetti.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.

Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purché il centro dia occupazione a non meno di venticinque ricercatori.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:

*a)* al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;

*b)* al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a quindici anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca.

Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.

Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo.

Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro».

«Art. 77. — Le spese ammissibili al credito agevolato di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e ai contributi in conto capitale di cui all'art. 69 del presente testo unico, dovranno, comunque, comprendere le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Limitatamente alla concessione del credito agevolato tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime».

«Art. 101. — Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'art. 1 e per le costruzioni annesse è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, è accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'ILOR per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento.

L'esenzione di cui al presente articolo decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti e si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale.

Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tale attività».

«Art. 102. — La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, e successive modificazioni, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 1, è esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

Per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima».

«Art. 105. — L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102.

L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di società di qualunque tipo di cui all'art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra società che hanno sede ed operano nei territori di cui all'art. 1, ovvero se il conferimento è fatto da un'impresa o società, che ha sede ed opera in tali territori, ad una società che ha sede ed opera nei territori stessi».

«Art. 121. — La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese di cui all'art. 102, comma primo, che sia direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di territori agricoli nei territori di cui all'art. 1, è esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari, ai sensi e con le modalità indicate nello stesso art. 102 e fino al 31 dicembre 1980».

«Art. 126. — Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese artigiane nelle misure e con le modalità di cui allo stesso articolo.

Le imprese artigiane che promuovono iniziative industriali, godono del contributo in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 69»

«Art. 129. — Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, con le modalità di cui allo stesso articolo.

Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 101 a 105 del presente testo unico si applicano anche agli alberghi ed alle altre iniziative di cui all'art. 128, e relative attrezzature — sempre che sussista una organizzazione tecnica degli impianti — nonché agli impianti di trasporto per mezzo di funi».

Il testo vigente degli articoli 9, 10, 11, 12 (commi 1, 8, 9 e 13) e 14 (commi 4 e 5) della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

«Art. 9. — 1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:

*a)* ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;

*b)* dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;

*c)* contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;

*d)* favorire l'occupazione.

2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente comma il CIPI provvede:

*a)* a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;

*b)* a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;

*c)* ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.

3. Il piano annuale di attuazione indica criteri, modalità e procedure, in conformità alle norme del presente titolo II, per la concessione delle agevolazioni industriali, con particolare riguardo:

*a)* ai settori produttivi agevolabili;

*b)* ai servizi reali, destinati al sostegno delle attività produttive da ammettere alle agevolazioni;

*c)* all'articolazione e graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni industriali compresa l'eventuale loro sospensione ed esclusione;

*d)* alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione nelle quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;

*e)* all'aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del deflattore degli investimenti lordi riportati nella "Relazione generale sulla situazione economica del Paese"

4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'art. 63 e i contributi in conto capitale di cui all'art. 69 del citato testo unico sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzati all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

7. Gli scaglioni di investimenti di cui all'art. 69 del citato testo unico, sono così modificati:

*a)* fino a 7 miliardi: 40 per cento;

*b)* sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;

*c)* per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

8. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

9. Il taso di interesse, comprensivo di ogni accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:

*a)* per le iniziative che realizzino o che raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;

*b)* per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.

10. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito pro capite.

11. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'art. 72 del citato testo unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse.

12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso art. 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 70 del citato testo unico.

13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'art. 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'art. 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino e raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15. Gli interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono estesi alle operazioni previste dal precedente comma per l'intero importo e per tutta la durata del credito agevolato e possono essere effettuati anche con apporti di disponibilità finanziarie da impiegare ai sensi dell'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, con l'intermediazione e la garanzia degli istituti e aziende di credito autorizzati.

16. Alle iniziative industriali, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.

17. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 14 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.

18. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

19. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

20. All'art. 11 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, le parole: "per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti", sono sostituite, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, dalle seguenti: "per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti".

21. Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria di attività industriali di cui all'art. 83 del citato testo unico, comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del servizio, sono estese, altresì, alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

22. A valere sul fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del citato testo unico, e successive modificazioni. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le modalità e le procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono essere concesse anche alle iniziative commerciali le cui domande di finanziamento, ai sensi della citata legge n. 517, risultino ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 10. — 1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di Mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione previsto dalla "Relazione previsionale e programmatica" e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'Agenzia».

«Art. 11. — 1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive — per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'art. 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI — il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente».

«Art. 12. — 1. Il CIPI provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'art. 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli oneri sociali di cui all'art. 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni.

*(Omissis).*

8. Il limite di venticinque ricercatori di cui all'art. 70, terzo comma, del citato testo unico, nonché il vincolo di quindici anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'art. 70, quarto comma, lettera *b)*, dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a quindici ricercatori ed a dieci anni.

9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'art. 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'art. 69 dello stesso testo unico.

*(Omissis).*

13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica».

«Art. 14. — *(Omissis).*

4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'art. 102, è elevato al 100 per cento.

5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'art. 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale».

88G0431

# TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

**Testo del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 30 maggio 1988), **coordinato con la legge di conversione 26 luglio 1988, n. 291** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 27 luglio 1988), **recante: «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

La legge di conversione contiene inoltre, all'art. 2, il cui testo è riportato in calce al presente testo coordinato prima dell'appendice, la delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.

## Art. 1.

### *Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali*

1. *Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), sulle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilità speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme delle quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988.*

2. *Parimenti i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalità indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (b), possono essere disposti solo se le giacenze dei fondi sulle contabilità speciali risultino inferiori al 30 per cento delle rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988.*

3. *In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse.*

4. *I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale sulle aperture di credito, di cui all'articolo 15 della citata legge n. 219 del 1981 (a), e successive modificazioni, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.*

5. *L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui all'articolo 15 della richiamata legge n. 219 del 1981 (a), e successive modificazioni, ha luogo:*

a) *in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;*

b) *in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a stati di avanzamento, corredati da copia autentica delle prescritte fatture;*

c) *in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni (c); nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni (d).*

6. *Il 5 per cento di cui alla lettera* c) *del comma 5 è riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.*

7. *Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (a), successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dal Ministro del tesoro su documentata richiesta da parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare la continuità degli interventi.*

8. *Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accerterà preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilità degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 (e), e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni (a), individuando il relativo fabbisogno finanziario.*

9. *In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di ogni altro ente pubblico, l'importo massimo concedibile, per anticipazioni, è fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione è corrisposta previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi. Sono in ogni modo fatte salve le modalità di anticipazione eventualmente diverse, previste nei contratti già stipulati dall'ente appaltante in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

10. *Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti dalla richiamata legge n. 219 del 1981 (a) e da altre successive disposizioni concernenti interventi a favore di zone colpite da calamità naturali, sulle somme giacenti, sulle contabilità speciali aperte allo stesso titolo presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilità speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dalle leggi anzidette.*

11. *Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa né determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilità speciali.*

12. *Gli atti eventualmente compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.*

---

*(a)* Il testo degli articoli 3, 15 e 84 della legge n. 219/1981 è riportato in appendice.

*(b)* I commi 5, 6 e 7 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) stabiliscono quanto segue:

«5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate, ai sensi dell'art. 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

6. Ai sensi dell'art. 19-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

7. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonché per il completamento degli interventi nelle zone terremotate dell'Italia centrale e meridionale di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, valutato in lire 150 miliardi, il limite di indebitamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato con l'art. 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 110 miliardi, per ciascuno degli anni 1989 e 1990».

*(c)* Il comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 19/1984 (Proroga dei termini ed accelerazioni delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni), nel testo modificato dalla legge di conversione, così dispone:

«1. Il secondo comma dell'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è sostituito dai seguenti:

"La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

*a)* la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

*b)* la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

*c)* la valutazione provvisoria del contributo *relativo* con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:

elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

eventuale rideterminazione *del relativo contributo;*

relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.

I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'art. 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso art. 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito.

Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia"».

*(d)* Il D.L. n. 696/1982 reca misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

*(e)* La legge n. 64/1986 reca norme per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

### Art. 2.

*Contrazione di mutui con il CREDIOP*

1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP) di importo pari alle rate di ammortamento dei mutui, già contratti con il Consorzio stesso, in scadenza successivamente alla data del 31 dicembre 1987. Per la relativa provvista il predetto Consorzio potrà emettere obbligazioni all'interno e all'estero, in lire o in valuta.

2. Tale autorizzazione si estende alle rate di ammortamento, in scadenza successivamente alla data di cui al comma 1, dei finanziamenti concessi dal CREDIOP ad aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ed all'ente Ferrovie dello Stato, ai cui oneri di ammortamento concorra, direttamente o indirettamente, il Ministero del tesoro.

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 sono contratti nella forma, alle condizioni e con le modalità stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed il CREDIOP e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

4. *Per le finalità di cui ai commi 1 e 2* agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli *del CREDIOP, emessi in relazione alle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3*, si applicano le disposizioni dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni *(a)*, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759 *(b)*.

---

*(a)* Il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) è il seguente:

«Art. 31 *(Interessi delle obbligazioni pubbliche)*. — Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio».

*(b)* Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 556/1986 (Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), dispone quanto segue: «1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero».

## Art. 3.

*Norme per il riconoscimento della invalidità civile*

1. *Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni (a), devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra — che assumono la denominazione «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile» — di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni (b). La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni (a), dovrà contenere la dicitura: «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.*

2. *Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore — che assume la denominazione «commissione medica superiore e di invalidità civile» — di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni (b). Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.*

3. *La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.*

4. *In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia.*

5. *Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (c), è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore,*

*oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni* (b). *Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.*

6. *Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

7. *Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza.*

8. *Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.*

9. *Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.*

10. *Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità.*

---

(a) La legge n. 381/1970 concerne l'aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

La legge n. 382/1970 reca disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

La legge n. 118/1971 oltre a convertire in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili, reca nuove norme in favore delle suddette categorie.

La legge n. 18/1980 reca norme in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

(b) Il testo degli articoli 105, 106 e 109 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 834/1981 è riportato in appendice.

### Art. 4.

*Contributo addizionale relativo ai trattamenti di pensionamento anticipato*

1. *A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1988*, il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, previsto dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (a), per far fronte agli oneri conseguenti al pensionamento anticipato, è fissato nella misura dello 0,60 per cento.

2. La misura di cui al comma 1 si applica anche alle aziende commerciali per il cui personale è prevista la facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (b).

2-bis. *La disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del testo sostitutivo di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153* (c), *va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori.*

2-ter. *Restano validi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

---

(a) L'art. 12 della legge n. 1115/1968 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) è così formulato:

«Art. 12. — Alla corresponsione dell'assegno di cui all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso il fondo per l'adeguamento delle pensioni, nel cui ambito è istituita apposita evidenza contabile, con un contributo a carico dei datori di lavoro delle imprese industriali diverse da quelle edili, nella misura dello 0,15 per cento in addizionale al contributo di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e con il concorso dello Stato.

Il contributo di cui al comma precedente decorre dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Allo scopo di realizzare il necessario equilibrio finanziario la misura del contributo può essere variata al termine di ogni biennio, in relazione alle risultanze contabili con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative».

*(b)* Il comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) prevede quanto segue: «La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'art. 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale».

*(c)* Il comma 2 dell'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone, al n. 3), l'esclusione dell'indennità di anzianità ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

## Art. 5.

*Agevolazioni contributive per i contratti di formazione lavoro*

1. *L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (a), trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto da imprese artigiane e da quelle ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (b).*

2. Nei casi in cui non trova applicazione il comma 1, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati nella misura del 50 per cento.

---

*(a)* Il comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) così dispone: «Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori».

*(b)* L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno così recita:

«Art. 1. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1967, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

## Art. 6.

*Modifiche della misura del versamento di acconto*

1. La misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni *(a)*, è elevata per gli anni 1988, 1989 e 1990 al 95 per cento. È altresì elevata al 95 per cento la misura del versamento di acconto dell'imposta locale sui redditi, prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1978, n. 38 *(b)*, da effettuarsi per i medesimi anni da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

1-bis. *All'art. 4, comma 3*-ter, *del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (c), dopo le parole: «All'art. 17, comma 1, del suddetto testo unico» sono aggiunte le seguenti: «con effetto dal 17 luglio 1986, ».*

---

*(a)* La legge n. 97/1977 reca: «Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi».

*(b)* Il D.L. n. 936/1977 concerne: «Misure fiscali urgenti».

*(c)* Il testo dell'art. 4, comma 3-*ter*, del D.L. n. 70/1988 è riportato in appendice.

## Art. 7.

*Anticipazione del termine per le liquidazioni ed i versamenti mensili ai fini dell'IVA*

1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Entro il giorno 22 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988.

---

*(a)* Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 633/1972 è riportato in appendice.

Art. 8.

*Modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale.*

1. La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 *(a)*, è stabilita nella misura di lire 9 milioni per le società con capitale da lire 200 milioni a lire 499 milioni; lire 18 milioni per le società con capitale da lire 500 milioni a lire 999 milioni; lire 30 milioni per le società con capitale da lire 1.000 milioni a lire 4.999 milioni; lire 60 milioni per le società con capitale da lire 5.000 a lire 9.999 milioni; lire 120 milioni per le società con capitale oltre 10.000 milioni; lire 2 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e lire 500 mila per le società di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30 giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti con il presente articolo e quelli già pagati.

2. Dei maggiori o dei minori versamenti, rispetto a quanto dovuto in base al comma 1 per l'anno 1988, effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 ed il 30 giugno 1988, si dovrà tener conto per il computo dei versamenti da effettuare per l'anno 1989 che, pertanto, dovranno essere integrati di quanto ancora dovuto o ridotti dell'eccedenza pagata per il 1988.

3. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società dichiarate fallite, dalle società ammesse alla procedura di concordato preventivo e dalle società delle quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società poste in liquidazione a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui la società è stata posta in liquidazione.

4. Entro il 31 luglio di ogni anno le società devono depositare nelle cancellerie presso le quali sono iscritte l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annuale di cui sopra, in originale o copia autenticata, ed in esenzione da bollo, tributi ed oneri previdenziali *(b)*.

5. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di omissione o ritardo nel versamento della tassa, il semplice ritardo nel deposito previsto dal comma 4 è punito con la sanzione amministrativa di lire centomila.

6. Il mancato deposito nei termini dell'attestazione suddetta non sospende l'iscrizione e le certificazioni inerenti la pubblicità degli atti societari.

7. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 *(a)*, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente: «*f*-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del presente decreto-legge».

---

*(a)* Il testo delle disposizioni del D.L. n. 853/1984, alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

*(b)* Per l'anno 1988 il termine è stato fissato al 10 settembre dall'art. 3 del D.L. 30 luglio 1988, n. 303.

Art. 9.

*Modifica delle aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica*

1. Le aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 391, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 aprile 1981, n. 160 *(a)*, sono stabilite, per ogni kWh di energia impiegata, nelle seguenti misure:

*a)* lire 4,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

*b)* lire 4,10 fino a 200 mila kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

2. Le aliquote stabilite nel comma 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

3. Continuano ad applicarsi le aliquote vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i consumi di energia elettrica che, per effetto del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 3 del 27 gennaio 1988, sono esonerati dalla applicazione del sovrapprezzo termico.

---

*(a)* Il testo dell'art. 1 della legge n. 391/1975 è riportato in appendice.

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*N.B.* — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'art. 2 della medesima legge di conversione così recita:

«Art. 2. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni *(a)*, nonché, per tali categorie, dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacità lavorativa;

*b)* una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidità all'entità della minorazione e delle malattie;

*c)* una più idonea determinazione della riduzione della capacità lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.

2. Il Ministro della sanità, entro due mesi dell'emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate».

---

*(a)* Per il titolo delle leggi n. 381/1970, n. 382/1970 e n. 118/1971 si veda la nota *(a)* all'art. 3.

---

## APPENDICE

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:*

Il testo degli articoli 3, 15 e 84 della legge n. 219/1981 (Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) è il seguente:

«Art. 3 *(Fondo per il risanamento e la ricostruzione).* — Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 milardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi è destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato «Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981», al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della progammazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale è altresì aperto un conto corrente infruttifero intestato alla regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma».

«Art. 15 *(Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione).* — L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

*a)* in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

*b)* in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

*c)* in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

Con il provvedimento di assegnazione viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettuerà i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante, previa detrazione del compenso di cui al successivo comma.

Gli interessi bancari ed il compenso spettante alle aziende di credito per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entità dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.

I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo».

«Art. 84 *(Attribuzioni degli organi straordinari)*. — Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre 18 mesi, da ogni attività del proprio ufficio.

Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, è attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennità pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento.

Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nella qualità di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.

Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attività svolta.

Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE».

*Con riferimento alla nota (b) all'art. 3:*

Il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, dispone agli articoli 105, 106 e 109, quanto segue:

«Art. 105 *(Commissioni mediche per le pensioni di guerra)*. — Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo.

Fanno, altresì, parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

La commissione è presieduta da un ufficiale superiore medico o, in mancanza, da un altro componente della commissione stessa scelto fra i membri facenti parte del contingente previsto dal primo comma dell'art. 110.

La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido.

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo farà parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.

Il Ministro del tesoro con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati. Spetta al Ministro del tesoro di procedere, con proprio provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui al terzo comma del presente articolo».

Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia ricoverato in ospedale per cure ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la commissione può pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermità mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici pertinenti al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso il quale l'invalido è ricoverato.

La commissione, ove non possa procedere a visita, può delegare per la visita stessa uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione delle invalidità, secondo le tabelle *A, B, E, F* ed *F*-1 annesse al presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilità a proficuo lavoro degli interessati, indicando, se richiesta, l'epoca alla quale possa farsi risalire lo stato di inabilità.

Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.

Nei casi di classificazione dell'invalidità e quando all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo art. 106.

Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro».

«Art. 106 *(Commissione medica superiore)*. — Il Ministro del tesoro, previe intese con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto, una commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati od aiuti di ruolo nelle specialità relative alle lesioni o infermità in esame, di liberi docenti universitari, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano purché docenti universitari ovvero purché specializzati in materie relative alle lesioni o infermità in esame.

Un quarto dei membri della commissione predetta è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime di guerra.

La commissione è presieduta da un tenente generale medico.

«Art. 109 *(Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore)*. — Il Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro può, sempreché non vengano superati i contingenti numerici stabiliti dal primo comma del successivo art. 110, stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette commissioni. Il relativo trattamento economico è stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati.

I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dalla suddetta attività al raggiungimento del predetto limite di età.

L'attività svolta presso le commissioni mediche di cui agli articoli 105 e 106 dal personale sanitario contemplato nel presente articolo non rientra fra le prestazioni d'opera previste dal quinto comma dell'art. 99 del testo unico delle norme in materia di pensioni ordinarie approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati, dal Ministro della difesa, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al primo comma.

L'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

*Con riferimento alla nota (c) all'art. 3:*

L'art. 22 del D.P.R. n. 834/1981 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) sostituisce l'art. 110 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, con il testo di seguito riportato:

«Art. 110 (*Numero complessivo massimo dei sanitari componenti le commissioni mediche periferiche e la commissione medica superiore*). — Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di centodieci unità per la commissione medica superiore e di duecentoventi unità per le commissioni mediche periferiche.

Il Ministro del tesoro può modificare, con proprio decreto, l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici.

La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo».

*Con riferimento alla nota (c) all'art. 6:*

Il D.L. n. 70/1988 reca: «Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani». Il testo dell'art. 4, comma 3-*ter*, del suddetto decreto, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«3-*ter*. All'art. 17, comma 1, del suddetto testo unico [testo unico delle imposte sui redditi], *con effetto dal 17 luglio 1986*, le parole da: "Per la indennità" fino a: "versato al Fondo predetto" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo e alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza"».

Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dei primi due commi dell'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sopra modificato:

«Art. 17 (*Indennità di fine rapporto*). — 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. *L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.*

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1. L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 7:*

Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 27 (*Liquidazioni e versamenti mensili*). — *Entro il giorno 22 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26.*

Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari all'1,95% per quelle soggette all'aliquota del 2%, all'8,25% per quelle soggette all'aliquota del 9%, al 15,25% per quelle soggette all'aliquota del 18%, ed al 27,55% per quelle soggette all'aliquota del 38%. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta è del 2%, per 109 quando l'imposta è del 9%, per 118 quando l'imposta è del 18%, per 138 quando l'imposta è del 38%, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale».

Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo degli articoli 19, 23, 24 e 26 del suddetto decreto, richiamati nel primo comma dell'articolo sopraríportato:

«Art. 19 *(Detrazione)*. — Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

In deroga alle disposizioni del comma precedente:

*a)* l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli autoveicoli di cui alla lettera *e)* dell'allegata tabella *B* quale ne sia la cilindrata, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati a essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione;

*b)* l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

*c)* l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a)* e *c)*, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1987. L'esclusione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;

*d)* l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti veicoli e natanti;

*e)* non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a)* e *c)* del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità inferiore. La riduzione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti è determinato senza tenere conto di quelle indicate ai numeri 6, 10 e 11 dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume d'affari, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 del detto articolo».

«Art. 23 *(Registrazione delle fatture)*. — Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21 devono essere registrate entro il mese di emissione.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila può essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata».

«Art. 24 *(Registrazione dei corrispettivi)*. — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

«Art. 26 *(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).* — Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione delle fatture o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella (*n.d.r.: rectius:* quello) della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.

La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 8:*

Il D.L. n. 853/1984 reca: «Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria». Il testo dell'art. 3, commi 18 e 19, del suddetto provvedimento legislativo, è il seguente:

«18. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le società a responsabilità limitata e di lire centomila per le società di altro tipo. Sono escluse le società cooperative, le società di mutuo soccorso, le società di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le società sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attività commerciali e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentanti nelle Assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

19. La tassa di cui al precedente comma è dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. Le società iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1° gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985».

Gli importi su citati furono aumentati del 20 per cento dall'art. 8, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), a decorrere dal 1° gennaio 1988. Tale aumento però è stato assorbito dall'aumento disposto dal decreto qui pubblicato.

Il testo dell'art. 2, comma 9, del predetto decreto, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo è determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella *B* e ulteriormente diminuito: *a)* dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; *b)* degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti; *c)* delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, se è stato tenuto il relativo registro; *d)* dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni purché la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, nonché, se l'azienda è in affitto, del relativo canone; *e)* del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa; *f)* del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente; *f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del presente decreto-legge.* L'ammontare che ne risulta è diminuito delle minusvalenze ed è aumentato delle plusvalenze, ad esclusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, il cui costo è ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 9:*

Il testo dell'art. 1 della legge n. 391/1975 (Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica), come modificato dall'art. 1 della legge n. 160/1981, è il seguente:

«Art. 1. — L'art. 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso:

1) per ogni kWh di energia elettrica impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni: lire 1,10.

Si considera inoltre impiegata, a tutti gli effetti, per uso di abitazione:

*a)* l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purché la fornitura sia effettuata con un unico punto di consegna monofase per l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 10 kW;

*b)* l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni relative ai servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione purché la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna per le applicazioni utilizzate nell'abitazione e nei servizi generali;

*2) per ogni kWh di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:*

*lire 1,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese;*

*lire 0,65 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 kWh"».*

**88A3529**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante: «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato».**

Il decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante: «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 30 giugno 1988.

**88A3550**

## MINISTERO DEL TESORO

**Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico**
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

*(Unica pubblicazione)* Elenco n. 9

È stata indicata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo della rendita 5% (1935) n. 297958 di nominali L. 90.000 intestato alla Cassa di risparmio di Fossano (Cuneo).

ANNOTAZIONE:

Ipotecato per cauzione integrativa dovuta dalla Cassa di risparmio titolare quale esattore delle imposte dirette del comune di Centallo, per il periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre1973, giusta domanda registrata a Fossano il 18 febbraio 1964, n. 3705, vol. 93, mod. II.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

**88A3526**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti le società cooperative**

Con decreto ministeriale 26 luglio 1988 l'avv. Paris Carretta, domiciliato in Roma, via S. Di Giacomo, 66, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Icres Lazio - Istituto cooperativo ricerca e studi a r.l., con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 13 gennaio 1987, in sostituzione della dott.ssa Rossi Forte, dimissionaria.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1988 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Villa Fiorita 2ª - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita il 16 febbraio 1972 per rogito notaio dott. Pirozzi Raffaele, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Luigi Capuozzo.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1988 il dott. Pasquale Capuano, nato a Salerno il 5 ottobre 1959 e residente a Battipaglia (Salerno), in via Forlì, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Automeccanica Sele», con sede in Battipaglia (Salerno), già posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con decreto ministeriale del 4 gennaio 1985, in sostituzione dell'avv. Giacomo Barbato, dimissionario.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1988 è stato rettificato il decreto ministeriale 9 maggio 1988 con il quale il rag. Giuseppe Bagakà, nato a Palmi il 2 aprile 1944 ed ivi residente in via Trento e Trieste, 40, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro C.A.S.C.O. - Cooperativa tra artigiani sarti confezionisti, con sede in Polistena (Reggio Calabria), sciolta ai sensi dell'art. 2544 con precedente decreto del 16 maggio 1986 in sostituzione del dott. Gangetti Giovanni che non ha accettato l'incarico per quanto riguarda il cognome del commissario liquidatore il quale è Bagalà e non Bagakà come erroneamente indicato.

**88A3527**

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 7 luglio 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale: 20 dicembre 1983.

2) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale: 9 aprile 1985.

3) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale: 9 settembre 1985.

4) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento S.p.a. Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale: 15 novembre 1985.

5) Area del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Salcos impegnata nella realizzazione di opere pubbliche appaltate dalla Casmez, resisi disponibili dall'11 aprile 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986.

6) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 a quarantotto mesi;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 maggio 1988, n. 9907/9.

7) Area del comune di Pisticci (Matera). — Realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale 23/558; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

8) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 a quarantotto mesi;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.

9) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo ottavo; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale: 15 novembre 1985.

10) Area del comune di San Severo (Foggia). — Completamento delle condotte irrigue, progetti n. 14/131, 568 e 569 in Capitanata; lavoratori sospesi dal 22 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
concessione primi sei mesi.

11) Area del comune di San Severo (Foggia). — Completamento delle condotte irrigue, progetti n. 14/131, 568 e 569 in Capitanata; lavoratori sospesi dal 22 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

12) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988.

13) Area del comune di Napoli. — Costruzione del primo lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del centro direzionale, opera finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

14) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del primo e secondo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli nell'ambito del centro direzionale, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

15) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del secondo e terzo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
concessione primi sei mesi.

16) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

17) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.. 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

18) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziata dagli «interventi straordinari per il Mezzogiorno»; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dieci mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
concessione primi sei mesi.

19) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica, e di economia e commercio in Monte S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

20) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica, e di economia e commercio in Monte S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da trenta a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

21) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
concessione primi sei mesi.

22) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

23) Area del comune di Salerno. — Realizzazione della sede del comando legione carabinieri in località Mercatello resisi disponibili dal 1° ottobre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

24) Area del comune di Salerno. — Realizzazione della sede del comando legione carabinieri in località Mercatello resisi disponibili dal 1° ottobre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da trenta mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

25) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge 167 in Secondigliano (Napoli) per conto dell'IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

26) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge 167 in Secondigliano (Napoli) per conto dell'IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da trenta mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986

27) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge 167 in Secondigliano (Napoli), finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492: lavoratori sospesi il 16 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
concessione primi sei mesi.

28) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «Potenziamento squadra rialzo di Napoli Centrale», finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da ventiquattro mesi al 30 giugno 1988.
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

29) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada Capodrise, Maddaloni e Recale tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «Impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147 I assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
concessione primi sei mesi.

30) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada Capodrise, Maddaloni e Recale tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «Impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147 I assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

31) Area dei comuni in provincia di Potenza: Latronico, Noepoli e Senise. — Realizzazione della strada fondovalle fiume Sinni, progetto 5238; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1987 o entro nove mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
concessione primi sei mesi.

32) Area dei comuni in provincia di Potenza: Latronico, Noepoli e Senise. — Realizzazione della strada fondovalle fiume Sinni, progetto 5238; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1987 o entro nove mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da sei mesi al 31 agosto 1987.

33) Area della provincia di Messina. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo, resisi disponibili dal 26 marzo 1987 al 31 dicembre 1987:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
concessione primi sei mesi.

34) Area della provincia di Messina. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo, resisi disponibili dal 26 marzo 1987 al 31 dicembre 1987:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da 6 a dodici mesi.

35) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). — Realizzazione del progetto PS 29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
concessione primi sei mesi.

36) Area dei comuni di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del progetto PS 29/172 - diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
concessione primi sei mesi.

37) Area dei comuni di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del progetto PS 29/172 - diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

38) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 300 alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
concessione primi sei mesi.

39) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova caserma Vigili del fuoco in via Poggioreale - Napoli, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/78; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
concessione primi sei mesi.

40) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova caserma Vigili del fuoco in via Poggioreale - Napoli, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/78; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

41) Area del comune di Salerno. — Realizzazione dei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto PS 3/141; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
concessione primi sei mesi.

42) Area del comune di Salerno. — Realizzazione dei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto PS 3/141; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da sei a dieci mesi.

43) Area del comune di Pace del Mela (Messina). — Realizzazione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da centodiciassette a centoventitre mesi;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1978.

44) Area del comune di Pace del Mela (Messina). — Realizzazione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da centodiciassette a centoventitre mesi;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1979.

45) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da centodiciassette a centoventitre mesi;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

46) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da centodiciassette a centoventitre mesi;
primo decreto ministeriale 29 aprile 1978.

47) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 22 settembre 1978.

48) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

49) Area del comune di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da sessantanove mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

50) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° agosto 1979 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1981.

51) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° settembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Unicem*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Piacenza:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Vanessa* di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contr. addiz. (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

3) *S.p.a. Biffi*, con sede in Parma e stabilimento in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Calzaturificio Caiman*, con sede in San Mauro Pascoli (Forlì):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Ceramica Aurora* di Casalgrande (Reggio Emilia), fallita il 16 ottobre 1985:

periodo: dal 14 marzo 1988 al 17 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 15 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. Everest gomma* di Fusignano (Ravenna), fallita il 25 luglio 1986:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Brevetti Gabbiani costruzioni meccaniche* di Podenzano (Piacenza), fallita il 6 settembre 1986:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 28 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.p.a. Degfer ingg. Degola & Ferretti*, con sede in Reggio Emilia ed unità varie:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.a.s. Eurofil* di Pieve di Cento (Bologna):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contr. addiz. (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

10) *S.p.a. Ceramica San Prospero* di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Castelli*, con sede in Bologna ed unità produttive ubicate su tutto il territorio nazionale:

periodo: dal 14 marzo 1988 al 17 settembre 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Lombardi* di Tresigallo (Ferrara), fallita il 7 giugno 1985:

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 7 giugno 1988, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 13 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.p.a. Ceramica artistica San Giuseppe* di Sassuolo (Modena), fallita il 3 gennaio 1986:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Euroceramica* di Anzola dell'Emilia (Bologna), fallita il 9 ottobre 1986:

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.p.a. Nuova Gres Lux* di Montebonello di Pavullo nel Frignano (Modena), fallita il 2 marzo 1987:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.r.l. Art-line* di S. Agostino (Ferrara), fallita il 5 luglio 1985:

periodo: dal 9 maggio 1988 al 5 luglio 1988, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.p.a. I.L.M.A.*, con sede in Ravenna e stabilimento in Porto Garibaldi di Comacchio (Ferrara):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto si.

18) *S.p.a. Ferriani* di S. Agostino (Ferrara), fallita l'11 dicembre 1985:

periodo: dall'11 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 6 dicembre 1984;
pagamento diretto si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Manifatture Gorini* di *M. Talamoni & C.*, con sede in Terni e stabilimento di Capodacqua di Assisi (Perugia):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Bosco industrie meccaniche*, con sede in Narni - località Maratta Bassa (Terni) e stabilimento di Narni - località Maratta Bassa (Terni):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Sviluppo attività industriali*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 30 maggio 1989;
CIPI 21 gennaio 1988;
prima concessione: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 452/87.

4) *S.r.l. Tubi cemento Sicilia*, con sede in Menfi (Agrigento) e stabilimento di Melilli (Siracusa):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 21 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. I.M.P.E.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 16 maggio 1988 al 30 giugno 1988;
causale: fallimento in data 19 maggio 1986 - CIPI 14 ottore 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Società agricola calabrese*, con sede in Roma e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 6 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982: dal 5 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Firinu costruzioni*, con sede in Cagliari e stabilimento di Portovesme (Cagliari):

periodo: dal 31 agosto 1987 all'11 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Nuova industria pontina*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 16 aprile 1988 al 16 aprile 1989;
CIPI 21 gennaio 1988;
prima concessione: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 452/87.

9) *S.p.a. Uniblok italiana*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 13 aprile 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Iniziative apuliane*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dall'11 aprile 1988 all'11 aprile 1989;
CIPI 21 gennaio 1988;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 452/87.

11) *S.n.c. Pierantozzi e Caccavalle*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 16 marzo 1985 - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.n.c. Pierantozzi e Caccavalle*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 16 marzo 1988, ultima proroga;
causale: fallimento in data 16 marzo 1985 - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.r.l. Giaccaglia*, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento di Loreto (Ancona):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: fallimento in data 18 novembre 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Igi & Igi*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera di Corciano (Perugia), magazzino di S. Andrea delle Fratte (Perugia), Perugia e S. Venanzo (Terni):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 31 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

15) *S.n.c. Happy* di *Lippolis Ermanno & C.*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari):

periodo: dal 1° dicembre 1985 al 2 giugno 1986, ultima proroga;
causale: fallimento in data 2 giugno 1983 - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984: dal 2 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dall'11 aprile 1988 all'11 aprile 1989;
CIPI 21 gennaio 1988;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 452/87.

17) *S.p.a. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 18 aprile 1988 al 18 aprile 1989;
CIPI 21 gennaio 1988;
prima concessione: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 452/87.

18) *S.p.a. Uniroyal Manuli Rubber*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale (art. 8, comma 1 della legge 20 maggio 1988, n. 160): sì.

19) *S.r.l. Delco*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 19 novembre 1988, ultima proroga;
causale: fallimento in data 19 novembre 1985 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 19 novembre 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.n.c. Accordiola*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona):

periodo: dal 14 marzo 1988 al 20 settembre 1988, ultima proroga;
causale: fallimento in data 20 settembre 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 20 settembre 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.p.a. Kartopac*, con sede in Ancona e stabilimento di Osimo Scalo (Ancona):

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: fallimento in data 17 ottobre 1986 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 17 ottobre 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.p.a. Kartopac*, con sede in Ancona e stabilimento di Osimo Scalo (Ancona):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 17 ottobre 1986 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 17 ottobre 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.p.a. Filatura di Campofelice*, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo) e stabilimento di Campofelice di Roccella (Palermo):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: sì.

24) *Soc. Sergio Di Deodato*, con sede in Narni (Terni) e stabilimento di Narni (Terni):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: fallimento in data 27 febbraio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 febbraio 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

25) *Soc. Franc'Simonel*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 27 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: fallimento in data 27 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 27 marzo 1987;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

26) *S.p.a. Avezzano moda*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: sì.

27) *S.p.a. De Magistris* succ.re *Vincenzo Bellotti*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: sì.

28) *S.p.a. Keller umbra*, con sede in Narni (Terni) e stabilimento di Narni (Terni):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: sì.

29) *S.r.l. Filax*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: fallimento in data 21 febbraio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 21 febbraio 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

30) *S.r.l. Consorzio Legarreda*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: fallimento in data 14 novembre 1985 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 14 novembre 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

31) *S.p.a. Fias*, con sede in Pantalla di Todi (Perugia) e stabilimento di Pantalla di Todi (Perugia):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

32) *S.n.c. Tomaificio Marialuisa*, con sede in S. Maria Rossa (Perugia) e stabilimento di S. Maria Rossa (Perugia):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: fallimento in data 30 marzo 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 12 settembre 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

33) *S.r.l. Tiberina arredamenti*, con sede in Perugia, località Resina e stabilimento di Perugia, località Resina:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 4 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

34) *S.p.a. Igi confezioni*, con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale (art. 8, comma 1 della legge 20 maggio 1988, n. 160): sì.

35) *S.r.l. I.A.R.*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 31 gennaio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 29 luglio 1987;
pagamento diretto: sì.

36) *S.r.l. New Dilas*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 6 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

37) *S.p.a. Soc. costr. mecc. legg.* di *Romeo Lazzerini & C.*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimento di Monsano (Ancona):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: sì.

38) *S.p.a. Lark*, con sede in Milano e stabilimenti di Correzzana (Milano) e S. Giuliano Milanese (Milano):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: sì.

39) *S.p.a. Erbabiochimica*, con sede in Milano e stabilimenti di Rodano (Milano) e Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: sì.

40) *S.p.a. Bi marmi*, con sede in Bisceglie (Bari) e stabilimento di Bisceglie (Bari):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: sì.

41) *S.a.s. Maglierie Furia*, di *Furia Danilo & C.* con sede in S. Andrea delle Fratte (Perugia) e stabilimento di S. Andrea delle Fratte (Perugia):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 14 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 14 aprile 1987;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

42) *Soc. Gio - Tex*, con sede in Assemini Macchiareddu (Cagliari) e stabilimento di Assemini Macchiareddu (Cagliari):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: sì.

43) *S.p.a. Iniziative reimpiego Sulmona*, con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):

periodo: dall'11 aprile 1988 all'11 aprile 1989;
CIPI 21 gennaio 1988;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 452/87.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Talco grafite Val Chisone*, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento di Miniera di Orani (Nuoro):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Talco grafite Val Chisone*, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento di Miniera di Orani (Nuoro):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Talco grafite Val Chisone*, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento di Miniera di Orani (Nuoro):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: no.

4) *S.r.l. Raimbow*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 17 giugno 1985;
pagamento diretto: sì.

5) *S.r.l. Raimbow*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 17 giugno 1985;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. Farfisa*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. Ausidet*, con sede in Milano e stabilimento di Crotone (Catanzaro):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

8) *S.p.a. Nuova chimica Ferrandina* già *Chimica Ferrandina*, con sede in San Donato Milanese e stabilimento di Ferrandina (Matera):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: sì.

9) *S.p.a. Minerva*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

10) *S.p.a. Morgan*, con sede in Castelnuovo Vomano (Teramo) e stabilimento di Castelnuovo Vomano (Teramo):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: sì.

11) *S.p.a. Conus*, con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: sì.

12) *S.a.s. Cier* di *F. Trois & C.*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 15 novembre 1982 al 26 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: sì.

13) *S.p.a. F.C.C. - Fabbrica cavi Catania*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 giugno 1984;
pagamento diretto: sì.

14) *S.p.a. Ferbona & C.*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: sì.

15) *S.p.a. Ferbona & C.*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: sì.

16) *S.p.a. Conceria Fagioli*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):

periodo: dal 7 maggio 1987 al 6 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: sì.

17) *S.p.a. Conceria Fagioli*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):

periodo: dal 7 novembre 1987 al 7 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: sì.

18) *S.p.a. Valigi adriatica*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: sì.

19) *S.p.a. Valigi adriatica*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: sì.

20) *S.r.l. Gamma umbra manufatti*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: sì.

21) *S.r.l. Gamma umbra manufatti*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: sì.

22) *S.p.a. Eurallumina*, con sede in Portoscuso (Cagliari) e stabilimento di Portoscuso (Cagliari):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985; dal 4 dicembre 1984;
pagamento diretto: sì.

23) *S.p.a. Eurallumina*, con sede in Portoscuso (Cagliari) e stabilimento di Roma:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 11 febbraio 1987: dal 4 dicembre 1984;
pagamento diretto: sì.

24) *S.p.a. Anic* ora *Enichem Anic*, con sede in Palermo e stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

25) *S.p.a. I.A.M. - Industria Aeronautica Meridionale*, con sede in Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: sì.

26) *S.n.c. C.E.B. Costr. elettromeccaniche Brancaccio*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 27 aprile 1987 al 26 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 29 aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

27) *S.n.c. C.E.B. Costr. elettromeccaniche Brancaccio*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 27 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 29 aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

28) *S.p.a. Sem*, con sede in Teramo e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: sì.

29) *S.p.a. Beta*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: sì.

30) *S.p.a. Semolerie sassaresi*, con sede in Cagliari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 27 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

31) *S.p.a. Con. Pr. Al. - Concessionaria prodotti alimentari*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 16 marzo 1987 al 15 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: sì.

32) *S.p.a. Con. Pr. Al. - Concessionaria prodotti alimentari*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 16 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: sì.

33) *S.p.a. Con. Pr. Al. - Concessionaria prodotti alimentari*, con sede in Perugia e stabilimento di Sambuca Val di Pesa (Firenze):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 4 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: sì.

34) *S.p.a. Con. Pr. Al. - Concessionaria prodotti alimentari*, con sede in Perugia e stabilimento di Sambuca Val di Pesa (Firenze):

periodo: dal 5 luglio 1987 5 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: sì.

35) *S.p.a. Manifatture tessili centrali*, con sede in Trevi (Perugia), sede amministrativa in Roma e stabilimento in Trevi (Perugia):

periodo: dal 10 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 7 maggio 1986;
pagamento diretto: sì.

36) *Soc. I.C.I.E.S.*, con sede in Cagliari e stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: sì.

37) *S.p.a. Neohm elettronica*, con sede in Leini (Torino) e stabilimento di Leini (Torino):

periodo: dall'11 maggio 1987 al 10 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: sì.

38) *S.p.a. Neohm elettronica*, con sede in Leini (Torino) e stabilimento di Leini (Torino):

periodo: dall'11 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: sì.

39) *S.p.a. Materit*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimenti di Borgo Macchia di Ferrandina (Matera), sede amministrativa, Casale Monferrato (Alessandria), unità commerciali di Bari, Broni (Pavia), Catania, Catanzaro, Napoli, Palermo, Roma:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: sì.

40) *S.a.s. Maglificio Bill Boo*, con sede in Fano (Pesaro) e stabilimento di Fano (Pesaro):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

41) *A r.l. Agri-Sauro*, con sede in Caserta e stabilimento di Cantieri di Aliano (Matera):

periodo: dal 13 settembre 1987 al 1° gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 10 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

42) *Lezzi comm. Francesco*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 4 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: fallimento in data 4 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 4 dicembre 1987;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

43) *S.p.a. Itemar*, con sede in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: sì.

44) *S.p.a. Jonicagrumi*, con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria) e stabilimento di Caulonia Marina (Reggio Calabria):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 16 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

45) *S.p.a. O.M.E.T.*, con sede in Taviano (Lecce) e stabilimento di Taviano (Lecce):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

46) *S.p.a. O.M.E.T.*, con sede in Taviano (Lecce) e stabilimento di Taviano (Lecce):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

47) *S.p.a. Interindustria*, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento di S. Atto di Teramo (Teramo):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: sì.

48) *S.p.a. Aquiladoro*, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento di S. Atto di Teramo (Teramo):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: sì.

49) *S.p.a. Vianini lavori*, con sede in Roma e stabilimento di S. Vito Chietino (Chieti):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: sì.

50) *S.p.a. Vianini lavori*, con sede in Roma e stabilimento di S. Vito Chietino (Chieti):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 2 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: sì.

51) *S.p.a. Grassetto costruzioni*, con sede in Padova e stabilimenti di Civitaluparella, Fallo, Barrello, Roio del Sangro, Villa S. Maria (Chieti):

periodo: dal 3 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 3 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì.

52) *S.p.a. Grassetto costruzioni*, con sede in Padova e stabilimenti di Civitaluparella, Fallo, Barrello, Roio del Sangro, Villa S. Maria (Chieti):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 7 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 3 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì.

53) *S.p.a. Coper Salento*, con sede in Maglie (Lecce) e stabilimento di Maglie (Lecce):
periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: sì.

54) *S.r.l. Adrilegno*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Centobuchi di Monte Prandone (Ascoli Piceno):
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: sì.

55) *S.r.l. Calzaturificio Boxer*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):
periodo: dal 18 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 18 giugno 1987;
pagamento diretto: sì.

56) *S.r.l. Calzaturificio Boxer*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 18 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 18 giugno 1987;
pagamento diretto: sì.

57) *S.p.a. Fratelli Pucciarini*, con sede in Ponte Pattoli (Perugia) e stabilimento di Ponte Pattoli (Perugia):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: sì.

58) *S.n.c. C.M.G. dei f.lli Giosuè Carlo e Antonio*, con sede in Offida (Ascoli Piceno) e stabilimento di Grottammare (Ascoli Piceno):
periodo: dal 4 dicembre 1987 al 4 giugno 1988;
causale: fallimento in data 4 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 4 dicembre 1987;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

59) *S.p.a. Nuova Same*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: no;
articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

60) *S.r.l. Coop. Salcomar*, con sede in Manfredonia (Foggia) e stabilimento di Manfredonia (Foggia):
periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: sì.

61) *S.p.a. Co.R.Ma.I.*, con sede in Menfi (Agrigento) e stabilimento di Menfi (Agrigento):
periodo: dal 27 febbraio 1987 al 26 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 27 febbraio 1987;
pagamento diretto: sì.

62) *S.p.a. Co.R.Ma.I.*, con sede in Menfi (Agrigento) e stabilimento di Menfi (Agrigento):
periodo: dal 27 agosto 1987 al 27 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 27 febbraio 1987;
pagamento diretto: sì.

63) *S.r.l. Aeronautica sarda*, con sede in Cagliari-Elmas (Cagliari) e stabilimento di Cagliari-Elmas (Cagliari):
periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: no.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appaltatrici dei servizi di mensa delle imprese industriali impegnate nei lavori di costruzione, o nel relativo indotto, della centrale nucleare di Montalto di Castro, operanti nelle aree dei comuni di Montalto di Castro (Viterbo), Tarquinia (Viterbo) e Civitavecchia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dell'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988.

88A3500

## UNIVERSITÀ DI VENEZIA

**Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove d'esame del concorso pubblico a quattro posti di operatore tecnico presso il dipartimento di spettroscopia elettrochimica e chimica fisica.**

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 settembre 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove d'esame relativo al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di operatore tecnico presso il dipartimento di spettroscopia elettrochimica e chimica fisica il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 49 del 21 giugno 1988.

88A3555

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . . L. 58.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 60.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 3.400

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 120.000

*Abbonamento semestrale* . . . . . L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**